

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675 RECANTE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento è adottato in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante norme sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" e del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 contenente "Disposizioni integrative della legge 675/96, sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici".

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

ART. 2

Circolazione dei dati all'interno dell'Università

Le disposizioni contenute negli articoli che seguono s'intendono riferite al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati all'esterno. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, secondo il quale l'Università provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca.

Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.

Esula dalla disciplina del presente regolamento il trattamento dei dati raccolti dal personale docente e ricercatore dell'Università per lo svolgimento della propria attività didattica e per finalità di ricerca esclusivamente individuali.

ART. 3

Circolazione dei dati all'esterno dell'Università

Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca degli studenti che hanno conseguito il titolo conclusivo del corso di ogni tipologia prevista nel proprio ordinamento didattico, l'Università può comunicare e diffondere all'esterno i dati personali attinenti alla carriera di giovani laureati, laureandi, borsisti, specializzandi, dottorandi, allievi di corsi di formazione professionale o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio e di ricerca presso l'Ateneo, su richiesta di soggetti pubblici, aziende private, associazioni di categoria e altri soggetti privati ovvero di propria iniziativa, anche mediante inserimento in sito Internet o su circuiti informativi. Potranno essere, a tal fine, stipulate anche apposite convenzioni con soggetti gestori di banche dati anche con obblighi di esclusiva.

I dati dovranno riguardare esclusivamente il nominativo, la data di nascita, il numero di matricola, la data della seduta di laurea o di diploma e di conseguimento del diploma di specializzazione, il titolo di dottore di ricerca, il voto conseguito e, per quanto concerne il diploma di laurea, il titolo della tesi e il relatore.

L'Università avrà cura di chiedere il preventivo assenso scritto degli studenti interessati, previa informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96.

Al fine di prevenire ed evitare possibili speculazioni e tutelare, altresì, la riservatezza personale del laureato, del diplomato o di chi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, non ne sarà diffuso l'indirizzo privato o il recapito telefonico; gli enti, le aziende o altri interessati che intendessero acquisire anche tale ultima informazione dovranno farne domanda in forma scritta all'Università, dichiarando che il dato richiesto è finalizzato esclusivamente ad un eventuale inserimento del soggetto nel mondo del lavoro e professionale, pubblico e privato.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti, sono comunque permesse, senza la necessità del consenso dell'interessato, la diffusione e la comunicazione a terzi di dati relativi al personale, anche cessato, docente, ricercatore e tecnico - amministrativo dell'Università degli Studi del Molise, nonché, dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Ateneo e dei soggetti estranei all'Amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni dell'Università, quando siano indicati esclusivamente:

- nome, qualifica e dati ad essa relativi;
- sede di servizio, ivi compreso il numero di telefono e di fax;
- la struttura di appartenenza dell'interessato e l'organo collegiale di cui sia eventualmente membro.

Agli uffici ed alle segreterie dell'Università è consentito comunque il rilascio a terzi di certificati contenenti dati personali relativi a studenti o laureati presso l'Ateneo, purchè dietro esibizione di atto di delega con firma autenticata dell'interessato, anche inviata via fax, oppure di atto di delega, senza firma autentica, accompagnato dall'esibizione del documento d'identità del delegante e del delegato anche in fotocopia o trasmesso mediante fax.

ART. 4

Definizioni

Secondo l'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per "banca di dati" si intende "qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento".

Per "dato personale" si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

Per "trattamento" dei dati si intende "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati".

Per "responsabile" si intende "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali".

ART. 5

Titolare e responsabile dei dati

Ai fini dell'applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 l'Università degli Studi del Molise è titolare, nella persona del legale rappresentante, dei dati personali ivi compresi i dati contenuti nelle banche dati, automatizzate o cartacee, detenuti dall'Università.

Ai fini dell'attuazione della L.675/96, nell'ambito dell'Università, i responsabili del trattamento dei dati personali, ognuno in relazione a ciascuna banca dati o gruppo di esse afferenti alle rispettive strutture di appartenenza, sono così individuati:

- a) Presidi di Facoltà o di strutture equiparate;
- b) Direttori di Dipartimento;
- c) soggetti preposti ad uffici che comportano l'esercizio di poteri e di responsabilità;
- d) Direttori dei Centri interdipartimentali;
- e) Direttori di biblioteca.

Il titolare, nella persona del Rettore, può comunque designare, con proprio provvedimento, un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati.

Il responsabile è un soggetto che fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

I responsabili eventualmente procedono, con propri atti scritti, all'individuazione ed alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali all'interno delle singole strutture.

ART. 6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- e) conservati in forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

ART. 7

Dati sensibili

L'Università è autorizzata al trattamento dei dati sensibili dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 che qualifica l'istruzione universitaria quale "rilevante finalità di interesse pubblico" e individua i dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili.

A norma dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, i dati "sensibili" sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o ad organizzazioni sindacali, nonché, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale; tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche il Garante può prescrivere misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

ART. 8

Modalità di raccolta dei dati sensibili

A norma dell'art. 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 l'Università è autorizzata a trattare i soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato e nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 del presente Regolamento. In particolare l'amministrazione verifica periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati, nonché, la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.

Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificatamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti.

I dati che anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifica attenzione è prestata alla verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero, la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo anche quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

I dati non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

ART. 9

Operazioni eseguibili su dati sensibili

Rispetto ai dati la cui disponibilità è essenziale, ai sensi dell'art. 8 comma 1, l'Università è autorizzata a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti.

Le operazioni di raffronto tra dati, nonché, i trattamenti di dati ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.

In ogni caso, la diffusione dei dati, nonché, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito dall'art. 23 comma 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 10

Rapporti di lavoro

Ai sensi delle disposizioni emanate con i provvedimenti del "Garante per la protezione dei dati personali" pubblicati sulla G.U. - Serie Generale - n.272 del 21.11.1997 e sulla G.U. Serie Generale - n. 229 del 30.9.2000, è autorizzato, in via generale e preventiva, ai sensi dell'art. 41 comma 7, della legge 675/96, il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1 della legge 675/96, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, alle condizioni indicate nel provvedimento medesimo, cui si fa rinvio circa:

- a) l'ambito di applicazione;
- b) gli interessi ai quali i dati si riferiscono;
- c) le finalità del trattamento;
- d) le categorie dei dati;
- e) le modalità di trattamento;
- f) la conservazione dei dati;
- g) la comunicazione e la diffusione dei dati.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione preventiva standard non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni di cui al precedente comma 1.

Restano fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 10 e 22 della legge 675/96.

Restano fermi, comunque, gli obblighi previsti da norme di legge, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni contenute:

- a) nell'art.8 della legge 20 maggio 1970, che vieta al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro di effettuare indagini, anche a mezzo terzi, sulle opinioni politiche, sindacali o religiose del lavoratore, nonché, su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
- b) nell'art.6 della legge 5 giugno 1990, n.135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività;
- c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prescrivere discriminazioni.

ART. 11

Misure di sicurezza

Ai fini dell'attuazione del D.P.R. 318/99, il titolare e il responsabile dei dati custodiranno gli stessi adottando le misure di sicurezza di cui agli articoli seguenti, idonee ad evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 12

Trattamento dei dati personali effettuato mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati

Se il trattamento dei dati personali è effettuato per fini diversi da quelli di cui all'art.3 della legge 675/96 mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono essere adottate anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti misure:

- a) prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli incaricati del trattamento e, ove tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche dell'elaboratore, consentirne l'autonoma sostituzione, previa comunicazione ai soggetti preposti ai sensi della lettera b);
- b) individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono le medesime.

Se il trattamento dei dati personali è effettuato mediante elaboratori accessibili da altri elaboratori attraverso reti non disponibili al pubblico o disponibili al pubblico, oltre a quanto previsto nel comma 2 devono essere adottate le seguenti misure:

- a) a ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore; uno stesso codice, fatta eccezione per gli amministratori di sistema relativamente ai sistemi operativi che prevedono un unico livello di accesso per tale funzione, non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
- b) i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore a sei mesi;
- c) gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'art.615 quinquies del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.

Le disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e b) non si applicano ai trattamenti dei dati personali di cui è consentita la diffusione.

ART.13

Trattamento di dati sensibili mediante elaboratori accessibili in rete

Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/96 effettuato ai sensi del precedente articolo, l'accesso per effettuare le operazioni di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate, singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della manutenzione.

Se il trattamento è effettuato tramite elaboratori accessibili mediante una rete disponibile al pubblico sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico.

L'autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento.

Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se designato, dal responsabile. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, è verificata la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.

L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione.

La validità delle richieste di accesso ai dati personali è verificata prima di consentire l'accesso stesso. Non è consentita l'utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro.

I supporti di memorizzazione già utilizzati per il trattamento dei dati possono essere riutilizzati qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili, altrimenti devono essere distrutti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al trattamento dei dati personali di cui è consentita la diffusione.

ART.14

Trattamento di dati personali mediante strumenti non elettronici o automatizzati

Nel caso di trattamento di dati personali effettuato con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, sono osservate le seguenti modalità:

a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell'impartire le istruzioni ai sensi degli articoli 8 comma 5 e 19 della L.675/96, il titolare o, se designato, il responsabile deve prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;

b) gli atti ed i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.

2. Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della L.675/96, oltre a quanto previsto nel comma 1, devono essere osservate le seguenti modalità:

a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti concernenti i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;

b) l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.

ART.15

Documento programmatico sulla sicurezza

Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della L.675/96 effettuato mediante elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico, deve essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi:

a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza nonché, le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;

b) i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;

c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;

d) l'elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.

L'efficacia delle misure di sicurezza adottate ai sensi del comma 1 deve essere oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale.

ART. 16

Notificazione delle banche dati

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 675/96, il titolare della banca dati che intenda intraprendere o cessare il trattamento di dati personali è tenuto a darne notificazione al Garante.

Chi intraprende o cessa il trattamento di dati, nell'ambito delle strutture universitarie, è tenuto a comunicarlo al Rettore, al Direttore Amministrativo e al responsabile della medesima.

Ai fini dell'adempimento della notificazione, la nota da inviare al Garante per la protezione dei dati personali dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) il titolare della ricerca e/o altra elaborazione;
- b) la finalità del trattamento;
- c) la modalità del trattamento;
- d) la natura dei dati;
- e) il luogo ove i dati sono custoditi;
- f) le categorie di interessi cui i dati si riferiscono;
- g) l'ambito di comunicazione e diffusione;
- h) l'eventuale trasferimento di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o, qualora si tratti di dati sensibili e di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art.686 c.p.p., fuori dal territorio nazionale;
- i) l'indicazione della banca dati o delle banche dati cui si riferisce il trattamento e l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati;
- l) una descrizione delle misure di sicurezza adottate.

L'informativa di cui ai precedenti commi va effettuata anche nei confronti degli interessati.

La notificazione al Garante può avvenire anche in forma semplificata, ciò è può non contenere gli elementi di cui alle lettere b), c), e), h), i) individuati dal Garante ai sensi dell'emanando Regolamento di cui all'art.33, comma 3, della legge 675/96.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i responsabili di ogni struttura sono tenuti ad effettuare un censimento di banche dati esistenti presso la struttura e ad inviare comunicazione al Rettore e al Direttore Amministrativo.

Il trattamento non è soggetto a notificazione quando:

- a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli artt.22 e 24;
- b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'art.20, comma 1, lettera b);
- c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'art.13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
- d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'art. 13, comma 1, lettera e);
- e) è finalizzato unicamente all'adempimento di obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;

- f) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione delle biblioteche, musei e mostre, in conformità alla leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative sportive o culturali o per la formazione di cataloghi o bibliografie;
- g) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
- h) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionali di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del Codice di cui all'art. 25;
- i) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;
- l) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli.

ART. 17

Diritti dell'interessato

Il soggetto i cui dati sono contenuti in una banca di dati ha il diritto di ottenere, senza ritardo:

- a) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, della loro logica e delle finalità del trattamento;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- c) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- d) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lett. b e c sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rilevi impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché, pertinenti allo scopo della raccolta.

L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta scritta al responsabile della banca di dati.

L'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

ART. 18

Richieste di trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali

Ogni richiesta rivolta da privati all'Università e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati deve essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti.

L'Università, dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati sono compatibili con i propri fini istituzionali, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

Le richieste provenienti da enti pubblici finalizzate al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati sono soddisfatte quando necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente.

ART. 19

Modalità di comunicazione e diffusione dei dati

I soggetti interessati all'acquisizione dei dati in possesso dell'Università devono presentare una richiesta scritta e motivata al responsabile, indicando:

- a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- b) le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
- c) l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti, impegnandosi ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate.

La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse quando:

- a) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
- b) siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della L. 675/96, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Per la disciplina attinente ai soggetti pubblici si fa rinvio all'art.27 comma 2 L.675/96.

ART. 20

Norme transitorie e finali

L'applicazione del Regolamento prevede l'integrazione con quanto disciplinato attraverso il Regolamento di Ateneo di attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

I costi relativi al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sono da determinare con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.